

Roma, 15 giugno 1999

CIRCOLARE N. 88/1999**OGGETTO: TRIBUTI - INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI - ART. 2 LEGGE 13.5.1999, N.133, SU S.O. ALLA G.U. N.113 DEL 17.5.1999.**

Nell'articolo 2, commi 8 e seguenti, della legge indicata in oggetto sono state trasfuse le disposizioni sugli incentivi agli investimenti in beni strumentali introdotte con decreto legge 12 marzo 1999, n.63.

Quelle disposizioni, come e' noto, hanno introdotto una tassazione ridotta al 19%, a favore delle imprese che aumentano il proprio patrimonio e contestualmente effettuano investimenti in beni strumentali; in particolare e' assoggettabile ad aliquota agevolata quella parte del reddito pari al valore minore tra quello degli incrementi patrimoniali e quello degli investimenti.

Peraltro rispetto al decreto legge l'attuale normativa e' fortemente riduttiva. Nel definire gli investimenti da prendere in considerazione ai fini del calcolo del beneficio l'articolo 2 comma 9 lettera a) della legge in oggetto esclude i beni immobili che non siano classificati come *opifici industriali* (categoria catastale D1) con i relativi impianti.

La Confetra ha contestato questa impostazione discriminatoria nei confronti dei settori diversi da quello industriale. L'argomento e' stato affrontato anche nel corso della 53^a Assemblea annuale svoltasi il 5 maggio scorso durante la quale il Ministro dei Trasporti Treu, appoggiando la posizione della Confetra, ha affermato che l'esclusione dell'autotrasporto e della logistica dai benefici della cosiddetta Superdit sarebbe stato "un errore da correggere".

L'attuale impostazione discriminatoria e' stata anche denunciata dalla Confetra presso l'UE, come violazione delle norme del Trattato di Roma sugli aiuti di Stato; secondo notizie informali risulta che la Direzione Generale IV della Commissione Europea (quella della Concorrenza) abbia gia' accolto la denuncia e stia per chiedere i dovuti chiarimenti al Governo italiano, aprendo cosi' la fase iniziale di una procedura di infrazione.

Allo stato attuale l'applicazione della Superdit rimane comunque parziale essendo esclusi tutti i beni immobili (edifici e impianti).

Riguardo i beni mobili rientra nel beneficio in particolare per le imprese di autotrasporto l'acquisto del veicolo. Condizione indispensabile per fruire della tassazione ridotta e' l'aver incrementato il patrimonio dell'impresa, ad esempio con apporti in denaro a fondo perduto, versamenti in conto capitale, accantonamenti di utile, ecc.

Si rammenta che la tassazione ridotta non ha effetti immediati in quanto si applichera' nelle dichiarazioni dei redditi da presentare nel 2000 e nel 2001.

Si fa riserva di tornare sull'argomento per informare sugli sviluppi della denuncia presso l'UE.

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.53/99

FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA

S.O. ALLA G.U. N. 113 DEL 17.5.1999

LEGGE 13 maggio 1999, n.133.

Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale

*** OMISSIS ***

Art. 2

Modifiche alla disciplina dei redditi di impresa

*** OMISSIS ***

8. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per il successivo, il reddito complessivo netto dichiarato dalle societa' e dagli enti commerciali indicati all'articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e' assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 19 per cento per la parte corrispondente al minore tra l'ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del citato testo unico, anche mediante contratti di locazione finanziaria, effettuati negli stessi periodi e quello dei conferimenti in denaro nonche' degli accantonamenti di utili a riserva eseguiti nei periodi medesimi. Per le societa' e gli enti commerciali di cui al citato articolo 87, comma 1, lettera d), le disposizioni del presente comma si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

9. Agli effetti del comma 8:

a) gli investimenti devono riguardare beni destinati a strutture situate nel territorio dello Stato e rilevano, in ciascun periodo d'imposta, per la parte eccedente le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti dedotti. Sono esclusi in ogni caso gli investimenti, le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti relativi ai beni di cui all'articolo 121-bis, comma 1, lettera a), numero 1), del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986, tranne quelli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa o adibiti ad uso pubblico, e relativi ai beni immobili diversi dagli impianti e dagli opifici appartenenti

alla categoria catastale D/1, utilizzati direttamente dall'impresa nei quali vengono collocati gli impianti stessi;

b) i conferimenti in denaro e gli utili accantonati a riserva vanno computati, in ciascun periodo d'imposta, secondo i criteri previsti dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.466, e rilevano per la parte eccedente i decrementi di cui al citato comma 5 verificatisi nel medesimo periodo; per le società e gli enti commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera d), del citato testo unico si assumono gli incrementi del fondo di dotazione delle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

10. Ai fini della determinazione dell'aliquota media di cui agli articoli 1, comma 3, e 6, comma 1, del citato decreto legislativo n.466 del 1997 non si tiene conto del reddito assoggettato alla disciplina dei commi 8 e 9 e della relativa imposta. Detto reddito rileva, tuttavia, agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) del predetto comma 4 dell'articolo 105; a tal fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota pari al 48,65 per cento di detto reddito.

11. Le disposizioni dei commi 8 e 9 sono applicabili, anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. Se i predetti soggetti sono in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano con riferimento esclusivamente all'ammontare degli investimenti indicati nei commi 8 e 9, a condizione che i ricavi dichiarati siano non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n.549, o dagli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427, se approvati per il settore di appartenenza.

12. Per i periodi d'imposta di cui al comma 8, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n.97, e successive modificazioni, assumendo come imposta del periodo precedente e come imposta del periodo per il quale è dovuto l'acconto quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni dei commi da 8 a 11.

13. Dai decreti legislativi di cui al comma 5 e dalle disposizioni di cui al comma 7 non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato superiori a 1.000 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001. A detti oneri si provvede mediante utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. All'onere derivante dalle misure agevolative di cui ai commi da 8 a 12, nonché agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7 che non risultano coperti ai sensi del periodo precedente, valutati complessivamente in 2.000 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede per una quota parte pari alla meta' mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Finanze. Alla copertura dei rimanenti 1.000 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001 si provvede a carico delle maggiori disponibilità di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, che a tal fine sono utilizzati anche per l'anno 2000, salvo che al reperimento delle medesime somme si provveda secondo le procedure previste dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni; in assenza di sufficienti disponibilità l'aliquota di cui al comma 8 è rideterminata nella misura del 28 per cento.

Art. 3

Fondi pensione

*** OMISSIS ***